

riconosciuta di sua competenza nel corso del giudizio, all'integrale risarcimento dei danni subiti dagli attori, intesi come danni patrimoniali, quantificabili nell'intero costo della vacanza e, conseguentemente, complessivamente in € 2.510,00 (duemilacinquecentodieci/00), pari al costo totale della vacanza (€ 2.778,00), detratta la somma già ricevuta dalla Costa Crociere (€ 268,00) o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione; Condannare la Costa Crociere S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. e Swiss International Airlines LTD, in persona del legale rappresentante p.t., ciascuno per la parte che sarà riconosciuta di propria competenza nel corso del giudizio, al risarcimento dei danni morali per la vacanza rovinata, da liquidarsi in via equitativa; Condannare la Costa Crociere S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. e Swiss International Airlines LTD, in persona del legale rappresentante p.t., ciascuno per la parte che sarà riconosciuta di sua competenza nel corso del giudizio, al pagamento della somma di € 1.200,00, ex artt. 5 e 7 comma 1, lett. c) del Regolamento CE n. 261/2004, per la cancellazione del volo; Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite».

Per parte convenuta:

«Piaccia all'Ill.mo Tribunale, adversis relictis, previa ogni altra meglio vista pronunzia ed, occorrendo, previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte nelle memorie del 10.4.2008 e del 30.4.2008;

I - respingere la domanda attrice per: a) in via preliminare difetto di legittimazione passiva della conchiudente; b) in via principale e nel merito, mancanza di qualsiasi responsabilità della conchiudente; c) in subordine, mancata prova del danno e della sua entità.

II - In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attrice, condannare la Swiss International Air Lines Ltd. a tenere indenne manlevare e comunque risarcire la conchiudente per ogni somma che questa fosse tenuta a corrispondere a favore degli attori in relazione alle ragioni per cui è causa;

III - in via riconvenzionale, condannare la Swiss International Air Lines al risarcimento a favore della conchiudente dei danni subiti ed al rimborso delle spese extra sostenute a favore degli attori, a causa della cancellazione del volo aereo Zurigo/Miami, nel limite dello scaglione di valore del presente procedimento.

Con vittoria di spese ed onorari, IVA e CPA».

Per parte terza chiamata:

«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e deduzione;

- a) In via principale: Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità della Swiss International Airlines Ltd. in merito alla cancellazione del volo LX064 Zurigo/Miami del giorno 4.3.2006 ai sensi del combinato disposto delle norme indicate in atti, di cui all'art. 19 della Convenzione di Montreal e all'art. 5.3 del Regolamento CE 261/2004 e per l'effetto
- b) Respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata, alla luce delle ragioni esposte in atti, con ogni conseguenziale effetto e sanzione anche in ordine alla domanda di garanzia e manleva proposta dalla Costa Crociere S.p.a. nei confronti della Swiss International Airlines Ltd;
- c) In via gradata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, respingere la domanda di garanzia e manleva proposta dalla Costa Crociere S.p.a. nei confronti della Swiss International Airlines;
- d) Respingere la domanda riconvenzionale proposta dalla Costa Crociere S.p.a. nei confronti della Swiss International Airlines perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti.
- Con il favore delle spese di giudizio».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 7 maggio 2007

~~Swiss International~~ convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la Costa-Crociere s.p.a., in persona del legale rapp.tante *pro tempore*, lamentando una serie di disservizi e i disagi subiti durante la crociera, denominata «vecchio e nuovo Mondo- Primavera», organizzata dalla convenuta dal 4 al 20 marzo 2006 e chiedendo di «accertare e dichiarare la responsabilità della Costa Crociere S.p.a. e della Swiss International Airlines LTD per l'inesatta e/o mancata esecuzione del contratto di viaggio di cui in premessa, ciascuno per la parte che verrà riconosciuta in giudizio; Per l'affetto condannare la Costa Crociere S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. e Swiss International Airlines LTD, in persona del legale rappresentante p.t., ciascuno per la parte che sarà riconosciuta di sua competenza nel corso del giudizio, all'integrale risarcimento dei danni subiti dagli attori, intesi come danni patrimoniali, quantificabili nell'intero costo della vacanza e, conseguentemente, complessivamente in € 2.510,00 (duemilacinquecentodieci/00), pari al costo totale della vacanza (€ 2.778,00), detratta la somma già ricevuta dalla Costa Crociere (€ 268,00) o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione; Condannare la Costa Crociere S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. e Swiss International Airlines LTD, in persona del legale rappresentante p.t., ciascuno per la parte che sarà

N 5
Swiss

riconosciuta di propria competenza nel corso del giudizio, al risarcimento dei danni morali per la vacanza rovinata, da liquidarsi in via equitativa; Condannare la Costa Crociere S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. e Swiss International Airlines LTD, in persona del legale rappresentante p.t., ciascuno per la parte che sarà riconosciuta di sua competenza nel corso del giudizio, al pagamento della somma di € 1.200,00 ex artt. 5 e 7 comma 1, lett. c) del Regolamento CE n. 261/2004, per la cancellazione del volo; Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite».

Si costituiva in giudizio la Costa Crociere s.p.a., chiedendo il differimento di udienza per la citazione della Swiss International Airlines Ltd., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e chiedendo di «respingere la domanda attrice in via preliminare per difetto di legittimazione passiva della conchiudente, in via principale e nel merito per mancanza della responsabilità della conchiudente e in subordine, mancata prova del danno e della sua entità; in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attrice, riconoscere il diritto della conchiudente a rivalersi nei confronti di terzi eventualmente re-sponsabili come la Swiss International Air Lines. In via riconvenzionale, condannare la Swiss International Air Lines al risarcimento dei danni subiti ed al rimborso delle spese extra sostenute a favore degli attori, a causa della cancellazione del volo aereo Zurigo / Miami, nel

limite dello scaglione di valore del presente procedimento. Con vittoria di spese ed onorari, Iva e CPA».

Si costituiva a sua volta la terza chiamata Swiss International Airlines Ltd che rassegnava le seguenti conclusioni: «In via principale: respingere la domanda atto-rea perché infondata in fatto e diritto, oltre che non provata, alla luce delle ragioni esposte in narrativa; In via graduata: Accertare la assenza di responsabilità della Swiss International Airlines Ltd. In merito alla cancellazione del volo LX064 Zurigo/Miami del giorno 4/03/2006 ai sensi del combinato disposto delle norme indicate in atti, di cui all'art. 19 della Convenzione di Montreal e all'art. 5.3 del Regolamento CE 261/2004; Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio».

Esperita istruttoria documentale, venivano precisate le conclusioni definitive nel corso dell'udienza del 9 gennaio 2009. Il Giudice Istruttore provvedeva quindi a trattenere la causa a decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente dovrà rilevarsi che gli attori, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, si sono limitati a richiamare le conclusioni così come precisate in citazione.

Devono pertanto reputarsi definitivamente rinunziate le istanze di prove orali di cui alla memoria 7 aprile 2008.

Lo stesso è a dirsi per le richieste istruttorie di cui alle conclusioni precisate dalla parte convenuta, sottoposte alla clausola «occorrendo». Tale limitazione, invero, demanda del tutto inammissibilmente la scelta della richiesta di ammissione alla valutazione del Giudice, laddove ricade sotto la sola ed esclusiva responsabilità della difesa della parte la decisione (e la relativa assunzione di responsabilità) se instare o meno per l'ammissione di una o più (e di quale o quali) prova/prove per il proprio cliente. E' la parte che deve assumersi la responsabilità di decidere - prendendo sul punto una chiara posizione e decidendo se instare o meno per l'ammissione - se una determinata prova «occorra» o meno per supportare (o... affossare, come sovente accade) la propria posizione, senza demandare tale opzione al Giudice, il quale può solo vagliare l'ammissibilità o la rilevanza del mezzo, certo non la sua «occorrenza», cioè convenienza per la parte (rispetto alla quale il Giudice non può di sicuro svolgere anche il ruolo di difensore!).

In ogni caso i predetti mezzi apparirebbero comunque irrilevanti, per le ragioni che verranno illustrate.

Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta, la materia dei rapporti tra attori e convenuta è regolata dalla L. 1084/1977, che ha dato attuazione alla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970; la legge sopra indicata prevede due forme di responsabilità dell'organizzatore di viaggi; la prima è disciplinata dalle norme che regolano il tipo contrattuale, di cui è oggetto la prestazione mancata o difettosa, nei rapporti tra le parti del contratto di viaggio; la seconda trova limite nel fatto che l'organizzatore di viaggi sia stato diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.

La responsabilità dell'organizzatore di viaggi, che fa eseguire servizi da terzi, è regolata dall'art. 15 L. 1084/1977. La norma, che prevede una responsabilità contrattuale per fatto altrui, assicura una maggiore tutela al viaggiatore, consentendogli di ottenere più agevolmente e rapidamente il ristoro del danno subito.

Il regime di responsabilità è imperniato sulla distinzione dell'ipotesi in cui il pregiudizio consegua all'inadempimento totale o parziale del servizio da quella in cui si verifichi nel corso dell'esecuzione di esso. La distinzione è, pertanto, tra pregiudizi causati dalla mancata esecuzione del servizio e pregiudizi dovuti alla difettosa esecuzione di esso.

Mentre nel caso di mancata esecuzione l'organizzatore del viaggio risponde conformemente alle norme che regolano il servizio e quindi in tutte le

ipotesi in cui ricorrerebbe la responsabilità dell'imprenditore che lo presta, nel caso di esecuzione difettosa l'organizzatore anzidetto risponde solo se non dimostri di avere usato la dovuta diligenza nella scelta dell'imprenditore che presta il servizio (cfr. Cass., 6 novembre 1996, n. 9643).

In sostanza la norma adotta due differenti modelli di responsabilità a seconda che il servizio non sia prestato o lo sia in maniera difettosa: consente all'organizzatore del viaggio di liberarsi dalla responsabilità nel primo caso, fornendo la medesima prova alla quale sarebbe tenuto il prestatore del servizio, e nel secondo, provando di essere esente da *culpa in eligenda* nella scelta del prestatore medesimo.

Ne deriva un aggravamento della posizione dell'organizzatore, dal quale il viaggiatore può pretendere il risarcimento dei danni causatigli dal prestatore di servizio per inadempimento nell'attività da esso svolta.

Per quanto attiene, poi, al regolamento CE n. 261 del 2004, richiamato dalla parte convenuta, sarà appena il caso di osservare che esso non limita in modo alcuno i diritti del viaggiatore verso l'organizzatore di viaggio, né sul punto possono influire le eventuali clausole contrattuali in deroga, trattandosi di disposizioni di carattere imperativo.

In linea di principio esiste dunque una situazione di legittimazione passiva in capo alla convenuta.

Per quanto attiene, nel merito, ai rapporti tra gli attori e la convenuta, va rilevato che il trasporto aereo internazionale aereo per cui è causa era un tempo disciplinato dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, come emendata dal protocollo de L'Aja del 28 settembre 1955, resi esecutivi, rispettivamente, con L. 841/1932 e L. 1832/1962; leggi dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza 2 maggio 1985, n. 132, nella parte in cui danno esecuzione alle disposizioni della convenzione di Varsavia ed al protocollo de L'Aja che prevedono limitazioni al normale indennizzo del passeggero per morte e lesioni personali, aggiungendo che tale limitazione «si appalesa giustificata solo in quanto siano al tempo stesso predisposte adeguate garanzie di certezza o adeguatezza per il ristoro del danno»; la norma dell'ordinamento interno che regola la materia della responsabilità del vettore, per il ritardo o l'inadempimento nel trasporto di persone è l'art. 942 cod. nav.

Peraltro, tanto gli artt. 17, 18 e 19 della convenzione che l'art. 942 cod. nav. stabilivano - sulla base di una normativa sostanzialmente unitaria - una presunzione di responsabilità a carico del vettore.

Per liberarsi da tale presunzione il vettore era tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Non bastava, peraltro, la prova generica dell'uso della normale diligenza secondo il criterio di valutazione stabilito dall'art. 1176, comma 2, c.c., ma occorreva la specifica indicazione delle misure concrete adottate e l'individuazione della causa che

aveva provocato il danno, con la conseguenza che rimanevano a carico del vettore i danni da causa ignota (cfr. Cass., 27 ottobre 2004, n. 20787).

La situazione non muta, sostanzialmente, neppure alla luce dell'art. 19 della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999, a mente del quale «Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle».

Inoltre, il considerando n. 14 del Regolamento CE 261/2004 afferma che «Come previsto ai sensi della Convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi, dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono in particolare ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni metereologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore operativo».

D'altro canto, il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei all'organizzazione del trasporto, concretano causa non imputabile al vettore ex art. 1218 c.c. e ne escludono la responsabilità, se egli non sia riuscito a prevenire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.

Nella-specie può ritenersi che sia stata fornita la prova del fatto che l'utilizzazione del volo concordato è risultata impossibile a causa delle avverse condizioni meteorologiche, le quali hanno comportato la cancellazione dei voli in partenza dall'aeroporto di Zurigo; dovendosi quindi reputare che tale evento concreti una causa di esclusione della responsabilità.

Alla luce delle risultanze documentali in atti (doc. 2 e 3 depositati unitamente alla comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata; doc. 6), 7), 9) depositati con la memoria istruttoria della terza chiamata), appare comprovato documentalmente che la cancellazione del volo della Swiss LX64 Zurigo/Miami del giorno 4 marzo 2006 è dipesa da esclusivamente da circostanze eccezionali non riconducibili alla sfera di controllo del vettore aereo e dunque allo stesso non imputabili.

Può ritenersi esistente la prova delle proibitive condizioni atmosferiche e della violenta ed improvvisa nevicata che si è abbattuta sull'aeroporto di Zurigo attraverso al produzione del «Daily Airport Report» e «Daily Operation

Report», con relativa traduzione in lingua giurata (v. doc. 9) e attraverso la produzione di articoli meteorologici.

Deve pertanto reputarsi che la ritardata partenza del volo LX64 Zurigo/Miami (che comportò il ritardato arrivo degli attori sulla nave da crociera) dipese esclusivamente da una causa di forza maggiore, al di fuori di ogni possibile controllo del vettore, rappresentata dalle pessime condizioni atmosferiche presenti all'aeroporto di Zurigo, tali da condizionare il traffico aereo, per la chiusura di numerose piste di decollo e atterraggio sulle quali si sono dovute necessariamente svolgere, da parte del gestore aeroportuale, le operazioni di manutenzione e pulizia per consentire ai mezzi sgombraneve di intervenire.

Deve quindi concludersi sul punto nel senso che, alla luce delle evidenze in atti, in particolare alla luce della documentata causa di forza maggiore che ha causato la cancellazione del volo LX64 del 4 marzo 2006, la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli attori dovrà andare disattesa, non essendo imputabile al vettore aereo la causa del ritardo, ed avendo esso vettore adempiuto a tutti gli obblighi accessori previsti dalla normativa internazionale, per il caso di cancellazione, in particolare avendo provveduto alla riprenotazione gratuita dei passeggeri sul primo volo disponibile per il raggiungimento della loro (destinazione finale) adempiendo in tal modo la propria obbligazione di trasporto.

Per le medesime argomentazioni dovrà andare disattesa, in quanto assorbita, anche la domanda di risarcimento spiegata in via riconvenzionale dalla Costa Crociere s.p.a. contro la terza chiamata. -

Per effetto di quanto sopra illustrato andranno rigettate tutte le domande degli attori, domande che, oltre tutto, sono rimaste sfinite di supporto probatorio (e già si è evidenziata la rinuncia degli stessi attori, su cui pure gravava l'onere di allegare e dimostrare inadempienze ed eventuali danni, in ordine alle istanze sulle prove orali).

Non rimarrà pertanto che procedere al rigetto delle domande degli attori e di quelle avanzate dalla convenuta verso la terza chiamata.

Le spese seguono la soccombenza.

La presente pronuncia è esecutiva *ex lege*, senza alcuna necessità di apposita declaratoria in dispositivo, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., così come modificato dall'art. 33, l. 353/90.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando; *contrariis reiectis*;

RESPINGE le domande tutte proposte dagli attori nei confronti della parte convenuta nel corso del presente processo;

RESPINGE le domande tutte proposte dalla convenuta nei confronti della parte terza chiamata nel corso del presente processo;

CONDANNA gli attori in solido al rimborso in favore della parte convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.500,00 (di cui € 1.800,00 per diritti ed € 350,00 per esposti);

CONDANNA parte convenuta al rimborso in favore della parte terza chiamata delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00 (di cui € 1.500,00 per diritti ed € 250,00 per esposti);

Così deciso in Torino il giorno 31 marzo 2009, con sentenza depositata dal Giudice in Cancelleria a mezzo scritturazione elettronica il giorno 31 marzo 2009, in originale, anziché in minuta (secondo quanto invece prescritto dall'art. 119 disp. att. c.p.c.), giusta quanto disposto dal Presidente del Tribunale con suo decreto n. 5/2002.

IL GIUDICE

IL CANCELLIERE
Maria Nadia BIANCHI

Depositato in cancellaria

Torino.

31 MAR. 2009

IL CANCELLIERE
Maria Nadia BIANCHI